



Bando per la concessione dei benefici e contributi previsti dall'articolo 1 del DL 104/2013 (misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) a favore degli studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado nell' anno scolastico 2013/2014.

Art. 1- Finalità

1. Il presente bando viene emanato per la concessione dei benefici e contributi a favore degli studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado nell' anno scolastico 2013/2014, ai sensi dell'articolo 1 del DL 104/2013.

Art. 2 - Oggetto dell'intervento

1. I servizi oggetto dei benefici e dei contributi di cui all'articolo 1 sono i seguenti:
 - a) servizi di trasporto urbano ed extraurbano, pubblici e privati, finalizzati al raggiungimento della sede scolastica;
 - b) servizi di assistenza specialistica, attraverso l'utilizzo mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato.

Art. 3 - Destinatari


1. I soggetti destinatari dei contributi previsti dall'articolo 1 del DL 104/2013 sono gli studenti:
 - residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado nell'anno scolastico 2013/2014;
 - appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito all'anno 2013, non sia superiore a euro 30.000,00;
 - che non ricevano o che non abbiano ricevuto analoghi benefici erogati da pubbliche amministrazioni per i costi sostenuti per i servizi di cui all'articolo 2.

Art. 4 - Criteri di riparto dei contributi

1. L'importo dei contributi di cui all'articolo 1 è fissato forfettariamente in euro 200,00 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado; qualora la distanza dalla residenza dello studente all'istituto frequentato superi i venti chilometri, è prevista una maggiorazione di euro 50,00.
2. L'importo dei contributi di cui all'articolo 1 è fissato forfettariamente in euro 250,00 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado; qualora la distanza dalla residenza dello studente all'istituto frequentato superi i venti chilometri, è prevista una maggiorazione di euro 50,00.
3. I contributi sono erogati tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare a cui appartiene lo studente, nel seguente ordine di priorità decrescente:

Fasce	Valore minimo ISEE	Valore massimo ISEE
Prima fascia	Euro 0,00	Euro 15.000,00
Seconda fascia	Euro 15.000,01	Euro 20.000,00
Terza fascia	Euro 20.000,01	Euro 30.000,00

4. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo i contributi sono erogati come segue:
 - i contributi sono erogati integralmente ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
 - le eventuali risorse che residuano sono utilizzate per l'erogazione integrale dei contributi ai nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo dei contributi è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella medesima fascia;
 - le eventuali risorse che residuano sono utilizzate per l'erogazione integrale dei contributi a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo dei contributi è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella medesima fascia;

- 
- qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari rientranti nella prima fascia, l'importo dei contributi spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari rientranti nella seconda e terza fascia;
 - qualora le risorse disponibili assicurino la copertura di tutte le fasce, le eventuali risorse che residuano sono utilizzate per l'erogazione della maggiorazione. La maggiorazione viene erogata con le stesse modalità dell'erogazione della quota ordinaria, a partire dalla prima fascia;
 - le eventuali risorse che residuano a seguito del riparto della quota ordinaria e della maggiorazione, sono utilizzate per integrare i fondi regionali destinati alla copertura delle domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale n. 3/1998 per l'anno scolastico 2013/2014;

Art. 5 - Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti voci di spesa:
 - a) servizi di trasporto urbano ed extraurbano, pubblici e privati, finalizzati al raggiungimento della sede scolastica;
 - b) servizi di assistenza specialistica, attraverso l'utilizzo mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato;

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda e cause di esclusione

1. La domanda deve essere presentata, utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it, - area istruzione e ricerca – studiare – trasporto scolastico studenti con disabilità-, in busta chiusa alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca, Via San Francesco, 37, 34133 Trieste, con la dicitura "Bando a favore degli studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado nell' anno scolastico 2013/2014" **entro il 6 ottobre 2014.**
2. La domanda può essere presentata:
 - a mano, osservando il seguente orario: dalle ore 9.30 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì. La consegna deve essere effettuata all'Ufficio protocollo (6° piano).
 - a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it
 - spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:

***Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca
Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
Via S. Francesco, 37 - 34133 Trieste***

3. Ai fini del rispetto del termine, per le domande inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine.
4. In caso di presentazione della domanda a mezzo posta elettronica certificata dovranno essere soddisfatti i requisiti relativi al documento informatico quali risultanti dalla vigente normativa (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"), con particolare riguardo alla firma digitale.
5. Costituiscono causa di esclusione:
 - La mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente con allegata la fotocopia della carta d'identità in corso di validità.
 - Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo

1. All'erogazione del contributo si provvederà a conclusione dell'istruttoria e formazione della graduatoria, in relazione alle risorse disponibili.

Art. 8 – Controlli a campione

1. Il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca effettuerà dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, ai sensi degli articoli 71 e 75 del DPR 445/2000.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, il destinatario decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000.

Art. 9 - Note informative

1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 si forniscono le seguenti informazioni:
Unità organizzativa competente: Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca -
– Responsabile del procedimento: Ketty Segatti – Direttore di Servizio
– Istruttore del procedimento: Elena Hrovatin 040/377.5270 e-mail elena.hrovatin@regione.fvg.it
– Termine per la concessione dei contributi: 150 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione della domanda.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti alla Direzione centrale sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel pieno rispetto del decreto legislativo n.196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa e verranno conservati in archivi informatici e cartacei.
2. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
3. Il conferimento di tali dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti, è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento di cui sopra; conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di partecipazione del richiedente al procedimento stesso.
4. I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
5. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca nella persona del Direttore pro-tempore.